

Gent. ssima Dott. ssa
FEDERICA GIORDANI
Segretario comunale a scavalco del

COMUNE DI LEDRO
Via Vittoria n. 5
38067 Ledro

Via pec:
comune@pec.comune.ledro.tn.it

Ledro, 24 ottobre 2017

Oggetto: RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM POPOLARE PROPOSITIVO
(EX ART. 8 e S.S. DELLO STATUTO COMUNALE DI LEDRO)

Lunedì 23 ottobre 2017, in viale Chiassi 3, frazione Bezzecca, Comune di Ledro, si sono riuniti i signori FILIPPI Martino, GIDIULI Angelo e GNUFFI Anna, in qualità di componenti del Comitato dei Garanti del Comune di Ledro, giusta deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale d.d. 30 giugno 2015, per ottemperare a quanto da noi comunicato sub Vostro prot. N. 13204 d.d. 19 ottobre 2017.

Ad inizio seduta, constatata la mancata trasmissione del Regolamento previsto ex art. 4 dello Statuto del Comune di Ledro, la Presidente GNUFFI Anna ha dichiarato la propria incompatibilità a partecipare al dibattito, stante la sua sottoscrizione ad una petizione presentata sul medesimo argomento, pur non esistendo al momento alcuna norma specifica al riguardo.

FILIPPI Martino e GIDIULI Angelo hanno immediatamente espresso il loro rammarico, in disaccordo sulla presupposta incompatibilità, vista la mancanza di qualsivoglia conflitto di interessi, ma solo la presenza esclusiva di un lodevole dubbio morale ineccepibile.

GNUFFI Anna ha abbandonato la seduta, impegnandosi a comunicare per iscritto la Sua decisione sia alla Dott. ssa GIORDANI Federica, sia a noi due, autorizzati a proseguire nella disamina della documentazione raccolta, al fine di poter raggiungere un risultato valido per quanto in oggetto specificato.

PREMESSA

Desideriamo evidenziare che la necessità del Regolamento è palese, con i seguenti esempi :

- Come funziona il Comitato dei Garanti ?
- GNUFFI Anna è realmente incompatibile ?
- Quali sono le questioni o provvedimenti di interesse generale ?
- Quali sono le tematiche di particolare rilevanza per il Comune non ancora disciplinate ?
- Devono riguardare tutto il Comune o possono riguardare anche i soli Municipi ?
- La quota 8 % può valere solo per il Municipio di Bezzecca (586 elettori, 47 firme) ?
- La quota 8 % deve valere per tutto il Comune (4692 elettori, 375 firme) ?
- Le firme raccolte sono legittime e regolari ?
- In base a quale norma i Garanti possono decidere sul metodo esperito nella raccolta firme ?
- Si possono inficiare i diritti di proprietà privata costituzionalmente previsti ?
- Si possono stravolgere le competenze di altri Enti (Provincia, Comunità di Valle) ?
- In caso di disaccordo tra FILIPPI Martino e GIDIULI Angelo come si potrebbe procedere ?

Sul sito Internet del Ministero dell' Interno sono pubblici i pareri di merito sui Referendum Popolari, che possono far testo sulle disposizioni di Legge; chiunque può consultarli integralmente.

Abbiamo estrapolato i passaggi di interesse diretto che mettono, a nostro modesto avviso, un punto fermo su quanto attualmente richiesto.

17 Feb 2017 Pareri

2 Istituti di partecipazione popolare 02.01 Consultazione e Referendum popolare

E' stato posto un quesito in ordine alla procedura referendaria comunale.

In particolare, rilevato che l'istituto referendario presenta attualmente una esclusiva disciplina statutaria, è stato chiesto se, previa verifica dell'ammissibilità, il sindaco possa consentire l'indizione del referendum alle sole sezioni elettorali sul cui territorio ricade l'opera interessata.

Ciò posto, per gli aspetti di specifica competenza di questa Direzione Centrale, si osserva, con riguardo al primo punto, che è stato assunto il costante orientamento secondo il quale, in assenza del regolamento per lo svolgimento del referendum popolare, previsto dallo statuto comunale, viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria stessa, non potendosi peraltro ritenere esaustive le stesse norme statutarie, attesa la funzione complementare ed integrativa del regolamento rispetto alle prime, finalizzata a garantire la trasparenza e la veridicità delle procedure di ammissibilità e di svolgimento della consultazione popolare.

In tal senso si è espresso il **Consiglio di Stato con il parere n. 464/98**, laddove in particolare è chiarito che "l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria". In ogni caso, in senso conforme all'orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il **Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008**.

A giudizio del Consiglio di Stato, infatti, compete alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento "dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione ...".


La giurisprudenza afferma il principio che, nel caso di indizione di referendum locali, debba essere coinvolta, di norma, tutta la popolazione comunale, salvo casi particolari ed eccezionali, che devono essere adeguatamente dimostrati e disciplinati dalla normativa dell'ente locale.

Esaminando lo Statuto del Comune di Ledro, il Comitato dei Garanti sottolinea ulteriormente l'importanza del Regolamento in questione, senza il quale la manifestazione della volontà popolare, riconosciuta DE IURE, viene di fatto impedita, pur nella eventualità di una esclusione, se il referendum ricade nel combinato disposto ex art. 9, comma 3, riferimenti "f" e "g".

Si richiama anche il comma 3, ex art. 61 : "Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle Leggi del Codice Civile."

Restiamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.

FILIPPI Martino



GIDIULI Angelo

